

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO Provincia di Vicenza

CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno duemilaventitrè addì _____ del mese di _____ in _____ (VI) nella sede Comunale sita in _____ n. _____, con la presente scrittura privata avente forza di legge fra le parti, fra i Signori:

- *dott.ssa Erika Refosco* nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari generali del Comune di Asigliano Veneto, con sede in Asigliano Veneto, via IV Novembre n. 3 P. Iva c.f. 00466650249 - Ente che per brevità sarà di seguito denominato "locatario" - la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in forza di decreto sindacale di nomina prot. 1944 del 29.12.2022, domiciliata per la carica presso la sede del Comune;

- Sig. _____ nato a _____ il c.f. _____ nella sua qualità di legale rappresentante de _____, con sede in _____, Via _____ - p. Iva _____ c.f. _____ -

che per brevità sarà di seguito denominato "conduttore" - in nome e per conto della quale agisce, essendo domiciliato per la carica presso la sede della stessa

_____.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Asigliano Veneto è proprietario di un'unità immobiliare, sita in Via Ca' d'Oro, oggetto di confisca alla criminalità organizzata, acquisita a seguito di Decreto di trasferimento n. 1814/2023 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) che ne ha disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile dell'Ente affinché venga destinato a finalità di lucro con obbligo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;
- l'art. 48, comma 3, le. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) specifica che i beni possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali;
- con Determinazione n. ____ del _____ si è proceduto a pubblicare avviso pubblico per la concessione in locazione dell'immobile confiscato e di proprietà del Comune di Asigliano Veneto descritto come segue:
Catasto Fabbricati Comune di Asigliano Veneto, Cat. D/7
- Foglio 2 - Part. 231 - Sub 5 (fabbricato industriale);

- con Determinazione n. _____ del _____ ad esito della procedura selettiva, sono stati approvati i verbali della Commissione relativi alla selezione *de qua* individuando il soggetto conduttore.

PREMESSO ALTRESI' CHE IL CONDUTTORE

- ha preso visione dell'immobile oggetto del contratto in data _____;
- ha, pertanto, piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla conduzione dell'immobile;
- non ha situazioni debitorie nei confronti del Comune di Asigliano Veneto;
- non ha contenziosi con il Comune di Asigliano Veneto;
- non è occupante abusivo di immobili comunali.

Ritenute le premesse parti integranti e sostanziali della presente convenzione, fra il Locatore e il Conduttore, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l'immobile di proprietà del Comune di Asigliano Veneto (VI), ad uso industriale, sito in Via Ca' d'Oro, iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Asigliano Veneto al foglio 2 part. 231 sub. 5, di

convenzionali 2362 mq rendita catastale € 12.417 che versa nello stato di manutenzione in cui si trova (all.1).

Il conduttore dichiara di aver visionato l'immobile e di averne valutato lo stato manutentivo, riconoscendone l'idoneità all'uso determinato dalle parti, come di seguito meglio dettagliato, impegnandosi altresì a non sollevare contestazione alcuna.

Il Conduttore accetta, pertanto, l'immobile nello stato di fatto in cui si trova.

Art. 2 - Durata

La locazione avrà durata di anni 6 dal _____ al _____ con possibilità di rinnovo espresso per eguale periodo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'altra mediante raccomandata a.r., almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Condizioni d'uso.

Salvo il consenso scritto da parte del locatore, è fatto espresso divieto al conduttore di cedere, anche in parte, il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. È inoltre vietato al conduttore di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del locatore di richiedere l'immediato rilascio

dell'immobile, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Sono a cura e carico del conduttore tutte le spese di qualunque natura sostenute per il godimento dell'immobile.

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano come tali le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e/o condizionamento, ivi comprese le relative spese per eventuali interventi connessi (da effettuare solo previo consenso del locatore.

Sono a carico del conduttore anche le spese relative all'attivazione delle utenze; pertanto il conduttore dovrà provvedere agli adempimenti necessari presso gli uffici competenti, operando, con la massima urgenza, le relative vulture, se e in quanto necessarie.

Sono inoltre a carico del conduttore le spese relative alla TARI o ad altre imposte comunque denominate.

Art. 4 Canone di locazione

Il canone annuo di locazione è determinato in €- _____ (diconsi Euro _____/00) da versare mediante sistema PagoPA in rate mensili anticipate di € ,00 (Euro _____/00), entro il giorno 5 di ogni mese. Il canone sarà soggetto ad annuale rivalutazione in misura pari al 75% della variazione ISTAT dell'anno precedente.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, produrrà l'automatica risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore.

Art. 5 Riparazioni ed interventi

Le riparazioni sull'immobile e sulle pertinenze, di cui agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti, ivi compresi gli interventi ordinari previsti dalla normativa vigente, con obbligo di trasmettere al locatore copia delle relative certificazioni; il locatore si sostituirà al conduttore, solo nei casi di somma urgenza e pericolo, salvo rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dall'avvenuta riparazione.

Il locatore si riserva il diritto di eseguire manutenzioni, adeguamenti tecnologici, installazione di nuovi impianti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti sul tetto) o restauri, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi per effetto di esse subisca disagi per oltre 20 gg., derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del c.c.. Tutti gli eventuali oneri che dovessero essere momentaneamente sostenuti dal locatore in luogo del conduttore dovranno essere da quest'ultimo rimborsati a semplice richiesta.

Il conduttore può apportare modifiche all'immobile, ivi compresa la destinazione d'uso ove consentita, solo previo nulla osta del locatore e previo rilascio delle autorizzazioni previste in conformità alla normativa vigente.

Art 6 - Restituzione

Il conduttore si obbliga a restituire al locatore il bene pienamente disponibile e nello stato in cui si trova all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Le migliorie e riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore, resteranno acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, fatto salvo il diritto del locatore di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile. L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessazione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del locatore.

È facoltà del locatore ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, salvo congruo preavviso. In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 2 ore al giorno, a nuovi potenziali conduttori, con obbligo di congruo preavviso.

Art. 7 - Responsabilità

Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

Il conduttore manleva il locatore contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto.

Il conduttore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile e per il rischio incendio per gli eventuali danni che possano essere causati a terzi e ai locali di cui al presente contratto di locazione.

Art. 8 Cauzione

La somma depositata dal conduttore in sede di offerta a titolo di cauzione, pari a Euro 9.000,00, è trattenuta a garanzia dei danni e sarà restituita dopo la regolare

riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni.

Art. 9 - Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/1678 e relative disposizioni attuative, nonché per quanto vigenti del D.lgs. 196/2009, i dati personali raccolti nel presente documento e per le sue finalità sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali

Art. 10 - Registrazione e spese

Le spese di registrazione, ivi comprese quelle relative all'acquisto delle marche da bollo, sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto e il conduttore si impegna a rimborsare al locatore la quota di propria competenza.

Art. 11 - Foro competente

Le parti dichiarano di voler definire bonariamente ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto. In caso di controversie, per le quali non sia possibile addivenire ad una definizione bonaria, le parti eleggono la competenza del Foro di Vicenza, rinunciando ora per allora all'elezione di altro foro.

Art. 12 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di locazione di beni immobili.

Art. 13 - Attestato Prestazione Energetica e Certificato di agibilità.

Ai sensi dell'art 6 Dl. 63/2013 (decreto ecobonus), trattandosi di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo, non si allega al presente contratto di locazione l'APE (attestato di prestazione energetica).

Il Locatore dichiara che l'immobile è in regola con le normative vigenti in materia di impianti, con le attuali norme edilizie, di igiene ed urbanistiche e che esso è agibile per gli scopi dichiarati.

Il Locatore

Il Conduttore

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Il Locatore

Il Conduttore